

N. R.G.



**REPUBBLICA ITALIANA**  
**IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**  
**TRIBUNALE ORDINARIO DI COSENZA**

Prima Sezione Civile

Il Tribunale di Cosenza, in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott.ssa Mariarosaria Savaglio ha pronunciato la seguente

**SENTENZA**

nella causa civile di Primo Grado iscritta al n. r.g. \_\_\_\_\_ promossa da:

\_\_\_\_\_, con il patrocinio dell'avv. \_\_\_\_\_;

opponente

contro

\_\_\_\_\_, con il patrocinio dell'avv. \_\_\_\_\_.

opposto

**CONCLUSIONI**

Le parti hanno concluso come da verbale d'udienza di precisazione delle conclusioni.

**Motivi della decisione**

Con atto di citazione depositato in data 07/06.2018, la \_\_\_\_\_ si opponeva al DI n. \_\_\_\_\_ emesso dal Tribunale di Cosenza in data 18.04.2018 nell'ambito del procedimento n. \_\_\_\_\_ RG per la consegna al ricorrente della documentazione meglio indicata in ricorso oltre spese legali, notificatogli dalla società \_\_\_\_\_ in relazione alla mancata consegna di tutta la documentazione contrattuale, anche oltre il decennio, inerente il rapporto di conto corrente n. \_\_\_\_\_ (ex 1330600).

In punto di fatto l'opponente deduceva che, con istanza ex art. 119 TUB del 20 dicembre 2016, la \_\_\_\_\_ richiedeva alla \_\_\_\_\_ la documentazione afferente il proprio contratto di conto corrente. Con nota del 2 gennaio 2017 la \_\_\_\_\_ comunicava alla società opposta di avere preso in carico la richiesta di consegna della documentazione, impegnandosi ad evadere la stessa entro il termine di 90 giorni dalla sua ricezione. La Banca opponente, in riscontro alla istanza 119 TUB di controparte, con nota del 16 febbraio 2017, inviava alla società opposta copia della documentazione contrattuale in suo possesso, relativa al decennio antecedente la richiesta. Con nota del 4.8.2017, la Banca riscontrava le ulteriori richieste di documentazione contrattuale della odierna convenuta, comunicando l'impossibilità di consegnare quanto richiesto, essendo decorso l'obbligo decennale di conservazione della documentazione ai sensi dell'art. 119 TUB.

In relazione al suddetto decreto ingiuntivo l'opponente deduceva il difetto dei requisiti per l'ammissibilità dello stesso; la preclusione a consegnare la documentazione richiesta in quanto decorso oltre un decennio, rilevando inoltre che appare inverosimile che la società richiedente, obbligata alla tenuta delle scritture contabili, non ne fosse già in possesso; trattandosi inoltre di un rapporto ancora in

corso; che la consegna della documentazione richiesta era già stato oggetto di definizione stragiudiziale; che l'obbligo di consegna era insussistente; infine deduceva la non applicabilità della disciplina del contratto di mandato tra il correntista e l'istituto di credito nella fattispecie in esame.

Costituitasi in giudizio la \_\_\_\_\_ chiedeva il rigetto dell'opposizione in quanto infondata in fatto e in diritto.

Instaurato il contraddittorio delle parti, concessi i termini di cui all'art. 183 VI co cpc la causa, meramente documentale, veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni.

All'udienza del 23/01/2020 la causa veniva trattenuta in decisione con la concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c..

Tanto premesso l'opposizione appare infondata e deve essere rigettata.

Preliminarmente si rileva che il DI ingiuntivo appare legittimamente emesso ai sensi dell'art. 633 c.p.c.. Esso, infatti, concerne la consegna di cose specifiche, nella fattispecie contratti ed estratto conto relativi al rapporto di conto corrente sopra riportato, in particolare:

1. il contratto di apertura del rapporto di c/c n. \_\_\_\_\_, intestato alla società \_\_\_\_\_ di \_\_\_\_\_
2. tutti i contratti di concessione di fido dall'apertura del rapporto e fino a luglio 2006;
3. gli estratti conto sia ordinari che scalari, con il riepilogo delle competenze, dall'inizio del rapporto e fino al 30/06/2000.

Risulta, pertanto, che la suddetta richiesta tramite procedimento monitorio sia astrattamente ammissibile.

Ne', può rilevare, se a fronte della richiesta l'intimante possa in seguito esperire ulteriore azione giudiziale. Risulta, quindi, priva di conseguenze la circostanza che tra la Banca e la correntista vi sia stato una eventuale definizione stragiudiziale delle pretese (rimane superfluo indagare se il piano di rientro sottoscritto il 7 febbraio 2013 tra le parti sia un atto con natura transattiva o meno).

Il tema rilevante della controversia, in definitiva, risulta essere unicamente il diritto dell'intimante ad ottenere la documentazione richiesta tenuto conto del termine prescrizione relativo alla tenuta dei documenti, con speciale riguardo al momento di decorrenza dello stesso.

In particolare, nel caso di specie, la Banca, a richiesta del cliente ha provveduto a consegnare solo parte della documentazione contrattuale, ovvero quella posteriore al 2006, ritenendo che alla stessa si applichi la regola prescritta dall'art. 119, IV co, TUB secondo il quale *“Il cliente, colui che gli succede a qualunque titolo e colui che subentra nell'amministrazione dei suoi beni hanno diritto di ottenere, a proprie spese, entro un congruo termine e comunque non oltre novanta giorni, copia della documentazione inerente a singole operazioni poste in essere negli ultimi dieci anni. Al cliente possono essere addebitati solo i costi di produzione di tale documentazione.”*

Tuttavia, non si ritiene che la documentazione contrattuale possa essere assimilata alla “documentazione inerente alla singola operazione” di cui all'art. 119, IV co, TUB, con la conseguenza che il cliente può esigerne copia della stessa nei limiti della decorrenza del termine di prescrizione ordinaria, ossia entro dieci anni dalla chiusura del rapporto di conto corrente. (in tal senso si veda una recente ord. del Tribunale di Bari del 7/10/2020 est. De Palma)

Analogamente, la banca, in base al combinato disposto dei commi I e II dell'art. 119 t.u.b., è tenuta a consegnare al cliente copia degli estratti conto e scalari durante il rapporto e alla sua scadenza con termine prescrizione ordinario decorrente dalla chiusura del rapporto, dal momento che la richiesta della documentazione contabile di sintesi non soggiace al limite decennale ex art. 119, IV co, TUB.

Nel caso di specie il rapporto di conto corrente risulta essere stato chiuso il 31.07.2018 ed è da tale data che comincia a decorrere il termine decennale di obbligo in capo alla banca di conservazione della documentazione relativa al rapporto di durata sino ad allora intrattenuto con il cliente.

Risulta quindi legittima la richiesta di ..... volta ad ottenere il contratto di apertura del rapporto di c/c n. 1330600, tutti i contratti di concessione di fido dall'apertura del rapporto e fino a luglio 2006 e gli estratti conto sia ordinari che scalari, con il riepilogo delle competenze, dall'inizio del rapporto e fino al 30/06/2000 con conseguente conferma del DI opposto.

Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo secondo i parametri di cui al DM 55/2014 (tabella 2, scaglione di valore indeterminato complessità bassa) tenuto conto della non particolare complessità delle questioni di diritto.

### **P.Q.M.**

Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:

- Rigetta l'opposizione e, per l'effetto, conferma il DI n. .... emesso dal Tribunale di Cosenza in data 18.04.2018 nell'ambito del procedimento n. 1592/18 RG e lo dichiara definitivamente esecutivo;
- Condanna parte opponente a rifondere a parte opposta le spese di lita che si liquidano in € 3.130,00 per compensi professionali, oltre rimborso forfettario spese generali in misura del 15%, i.v.a. e c.p.a. come per legge.

Cosenza, 31/01/2021

Il Giudice  
dott.ssa Mariarosaria Savaglio